


ACCORDO QUADRO



Bogliasco



Pieve Ligure

OGGETTO	<i>ID.4313 Accordo Quadro per la gestione degli asili nido dei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Maurizio Torre</i>
AMMINISTRAZIONI ADERENTI	<i>Comune di Bogliasco Comune di Pieve Ligure</i>

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto.</i>
Comune, Committente	<i>I soggetti aggiudicatori che aderiscono all'Accordo Quadro e attivano i contratti derivati</i>
Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Appaltatore, e l'attivazione dei contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
Contratti derivati	<i>I contratti stipulati dai Committenti con l'Appaltatore sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
Disciplinare di gara	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara [o nella lettera d'invito], nelle norme di partecipazione e nei relativi allegati</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il contratto, convenzione o accordo quadro, le Condizioni generali, il capitolato speciale d'oneri o il capitolato prestazionale</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
Anno educativo	<i>Periodo di apertura dell'asilo nido</i>

SOMMARIO

		<u>pagina</u>
Articolo 1	Oggetto.....	4
Articolo 2	Disciplina di riferimento.....	4
Articolo 3	Importo a base di gara e valore dell'Accordo Quadro.....	5
Articolo 4	Validità dell'Accordo Quadro.....	5
Articolo 5	Contratti derivati.....	6
Articolo 6	Durata dei contratti derivati.....	7
Articolo 7	Garanzia definitiva per l'accordo quadro.....	7
Articolo 8	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	8
Articolo 9	Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro.....	8
Articolo 10	Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro.....	9

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento unitario della gestione degli asili nido nei comuni di Bogliasco e Pieve Ligure di seguito indicati:

- Asilo nido "La Trottola dei colori", Loc. Poggio 177, Bogliasco;
- Asilo nido "La mimosa dei bimbi", Via alla Consigletto 1, Pieve Ligure.

Nella gestione degli asili nido sono previsti i servizi di "asilo" e di "pre-asilo" in funzione dell'orario dell'attività.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro comprendono:

- (1) il coordinamento organizzativo e pedagogico;
- (2) i servizi educativi e di accudimento;
- (3) il servizio ausiliario;
- (4) la manutenzione ordinaria dei locali (pulizia e igienizzazione spazi interni e bagni) e degli spazi esterni.

Il capitolato dettaglia i contenuti delle singole prestazioni e i dati organizzativi delle strutture.

Aderiscono all'Accordo Quadro le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bogliasco;
- Comune di Pieve Ligure

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce l'attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che saranno attivate dai Comuni aderenti.

Articolo 2 Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

- (1) CONDIZIONI GENERALI;
- (2) CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati;
- (3) l'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal PROGETTO OFFERTA.

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro e dai documenti sopraccitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia di servizi socioeducativi:

- a) Legge Regionale della Liguria 9 aprile 2009, n. 6;
- b) le Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lettera D), della citata legge regionale n.6/2009, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 222/2015.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzate ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dei servizi socioeducativi del territorio dei Comuni aderenti.

Articolo 3 Importo a base di gara e valore dell'Accordo Quadro

L'importo a base di gara è stimato in € 979.840,00# (novecentosettantanovemilaottocentoquaranta,00) oneri fiscali esclusi ed è così ripartito tra i Comuni aderenti:

	BOGLIASCO	PIEVE LIGURE	TOTALE
Importo soggetto a ribasso per servizio di asilo	€ 652.920,00	€ 309.280,00	€ 962.200,00
Importo soggetto a ribasso per servizio di pre-asilo	€ 0,00	€ 17.640,00	€ 17,640,00
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 652.920,00	€ 326.920,00	€ 979.840,00

Gli oneri della sicurezza non sono stati quantificati in quanto non sono state rilevate situazioni di rischio di natura interferenziale nell'esecuzione del servizio.

L'importo totale a base di gara si riferisce al periodo di durata dell'Accordo Quadro (4 anni):

Il valore stimato dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti derivati con i quali i Committenti attivano il servizio nel periodo di validità dello stesso Accordo, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016 e coincide con l'importo a base di gara.

Il costo stimato della manodopera è pari ad € 828.380,00# (€ 207.095,00# all'anno, di cui € 203.310,00# per il servizio di asilo ed € 3.785,00# per il servizio di pre-asilo).

I servizi di "asilo" e "pre-asilo" sono remunerati a corpo.

Per il servizio di "asilo" l'importo a base di gara è determinato in ragione del numero di bambini che le strutture nel loro complesso possono accogliere per limiti di autorizzazione, tenuto conto del trend relativo agli ultimi quattro anni di frequenza media e delle modalità di frequenza (full-time part-time).

Il servizio di "pre-asilo" è attivato solo in presenza di almeno un'iscrizione, per ogni anno educativo, ed è stimato sulla base dell'andamento delle iscrizioni registrate negli ultimi quattro anni educativi.

Il valore dell'Accordo Quadro ha carattere presuntivo in coerenza con gli stanziamenti di bilancio dei Comuni aderenti.

Articolo 4 Validità dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comprende gli anni educativi 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell'accordo quadro, l'attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell'accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza.

Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

Qualora alla scadenza, o in caso di cessazione dell'efficacia a qualsiasi titolo, dell'accordo quadro e/o dei contratti derivati, non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro. Ogni Committente può attivare uno o più contratti derivati, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

A tal fine trasmettono all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:

- a) l'indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante e l'Appaltatore, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
- b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale d'oneri e conformemente all'offerta presentata;
- c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
- d) l'importo contrattuale stimato dal Committente.

La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell'atto abilitativo.

La richiesta di attivazione del contratto derivato deve essere comunicata all'Appaltatore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.

La Stazione Appaltante verifica sulla base dell'importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell'Accordo Quadro e ne comunica l'esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e all'Appaltatore. Entro lo stesso termine l'Appaltatore può comunicare eventuali osservazioni.

I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispettivamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.

In caso di esito positivo l'Appaltatore produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva e la polizza assicurativa come previsto nei documenti di gara. Il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.

In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente e l'Appaltatore definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.

L'Appaltatore ha l'obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d'Oneri, e conformemente alla propria offerta.

Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione all'Appaltatore del successivo provvedimento di

autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente. Il Committente s'impegna a comunicare all'Appaltatore, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Dati di descrizione dell'ente utili per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

La procedura di attivazione dei contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l'attivazione dei contratti derivati con la decorrenza dell'Accordo Quadro o anticipare l'esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il contratto derivato è formalizzato con scrittura privata successivamente all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'attivazione dei contratti derivati è subordinata alla disponibilità di risorse economiche, derivanti anche da trasferimenti di fondi regionali.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Committente qualora eventuali e sopravvenute modifiche legislative dovessero incidere sul mantenimento del contratto derivato, né potrà essere avanzata dall'Appaltatore alcuna richiesta di indennizzo.

Articolo 6 Durata dei contratti derivati

La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell'attivazione.

I contratti derivati possono avere durata da 1 (un) mese a 48 (quarantotto) mesi e avere validità fino ad un massimo di 12 mesi dalla scadenza dell'Accordo Quadro (ultrattività dei contratti derivati), a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'accordo stesso.

Il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2019, mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare uniformità nella durata dei rapporti negoziali.

I contratti derivati possono essere prorogati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, al fine di evitare soluzione di continuità nell'erogazione delle prestazioni, qualora alla scadenza non siano completate le procedure per un nuovo affidamento.

Nei suddetti casi l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

Articolo 7 Garanzia definitiva per l'accordo quadro

L'Appaltatore s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro, nelle forme e con le modalità previste dalle Condizioni Generali per i contratti derivati.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione

dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

Articolo 8 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

In caso di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di ritardo nell'attivazione del contratto derivato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto.

Articolo 9 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.

Durante tutta la durata dall'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore mediante ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e alle penali applicate.

I Committenti si impegnano ad inviare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula, copia dei contratti derivati sottoscritti dai contraenti e a comunicare l'applicazione di eventuali fatti, penali, recessi e risoluzioni che possano avere effetti sull'Accordo Quadro.

I Committenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione delle comunicazioni e delle segnalazioni utili ad evitare decadenze e prescrizioni nell'esercizio di diritti e facoltà previsti dall'Accordo Quadro e nella gestione di eventuali contenziosi, nonché a consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo alla Stazione Appaltante.

I Committenti e l'Appaltatore sono responsabili per l'attivazione di contratti derivati in assenza della preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Pertanto s'impegnano a malleverare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti dei Committenti inadempienti per

ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sugli stessi.

Articolo 10 Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la fine del primo anno di validità dell'Accordo Quadro una relazione informativa concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.